Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 2 novembre 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 16 ottobre 1972 alle ore 17 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Vasco Arosemena Arias il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Panama a Roma.

(11728)

Il 16 ottobre 1972 alle ore 17,10 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Patrick Vincent Solomon il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Trinidad e Tobago.

(11730)

Lunedì 16 ottobre 1972 alle ore 17,20 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Victor Kabore Gomkoudougou il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Alto Volta.

(11727)

Mercoledì 18 ottobre 1972 alle ore 10,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Barzillai Coetzee il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Sud Africa a Roma.

(11729)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1972.

Approvazione del modello di patente per il comando delle imbarcazioni da diporto in navigazione entro venti miglia dalla costa e per la condotta dei motori.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 20, comma primo, lettere *a*) e *c*) e comma secondo e l'art. 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla disciplina della navigazione da diporto;

Decreta:

E' approvato l'accluso modello di patente per le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta dei motori per la navigazione entro venti miglia dalla costa.

Roma, addì 6 maggio 1972

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Copertina
N. 000000 (*)

(formato 85 × 125)
Mod.
(D.M. 6 maggio 1972)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE GENERALE M.C.T C.

Patente di abilitazione
per
imbarcazioni da diporto
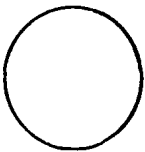
(*) Numero progressivo della tiratura (memoria per la tipografia)
N. B (*per la tipografia*) copertina in plastica di colore rosso

Facciata interna della copertina

Fotografia
marca da bollo da L. da annullarsi con bollo dell'ufficio che rilascia la patente.

Firma del titolare

Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Residenza città via

(1)

(1) Firma del capo dell'ufficio che rilascia la patente

Avvertenza: la patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.
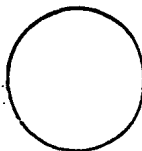
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Patente n. rilasciata da (1)

che

abilita al comando di imbarcazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa (2).

Data

(3)

Patente n. rilasciata da (1)

che

abilita al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Data

(3)

---

(1) Ufficio che rilascia la patente.

(2) Se il motore ausiliario è di potenza superiore a 20 CV è richiesta la patente per la condotta del motore.

(3) Firma del capo dell'ufficio

Patente n. rilasciata da (1)

che

abilita alla condotta di motori installati su imbarcazioni da diporto

Data

(2)

Prescrizioni

---

(1) Ufficio che rilascia la patente.

(2) Firma del capo dell'ufficio.

(Terza facciata della copertina)

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
(Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

Art. 1. — Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali. (*Omissis*)

Art. 20. — Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) (*Omissis*)

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

d) (*Omissis*)

(*Omissis*)

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

(*Omissis*)

Art. 39. — Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

(*Omissis*)

(11635)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1972.

Iscrizione, variazione e radiazione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, col quale vengono sostituite le tabelle *A, B, C, D, E, F* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati esteri e alla variazione dell'inserimento per altre, nelle classifiche di cui alle tabelle allegate al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68;

Considerato che occorre altresì provvedere alla radiazione di altre marche di prodotti esteri già iscritti nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 19 settembre 1972 (verbale n. 11, deliberazione n. 43);

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegato *B, C, D, E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera sono inquadrati ai prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

TRINCIATI
(tabella *B*)

Provenienza C.E.E.:

Benelux:

Samson, Lit. 12.500 il kg. convenzionale.

Provenienza Paesi terzi:

Danimarca:

Mac Baren's Mixture, Lit. 12.250 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Mac Baren's Golden Blend, Lit. 12.250 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

SIGARI
(tabella *C*)

Provenienza C.E.E.:

Repubblica federale tedesca:

Prestige International, Lit. 18.000 il kg. convenzionale;

Rössli Extra, Lit. 16.000 il kg. convenzionale;

Konsul International, Lit. 12.000 il kg. convenzionale.

Benelux:

Hofnar Atlanta, Lit. 84.000 il kg. convenzionale;

Balmoral Corona Ideales, Lit. 60.000 il kg. convenzionale;

Corps Diplomatique, Lit. 30.000 il kg. convenzionale;

Hofnar Corona Selecta, Lit. 28.000 il kg. convenzionale;

Extra Senoritas, Lit. 20.000 il kg. convenzionale.

Provenienza Paesi terzi:

Danimarca:

Apostolado, Lit. 78.000 il kg. convenzionale più dazio.

SIGARETTI
(tabella *D*)

Provenienza C.E.E.:

Repubblica federale tedesca:

Rössli Carino Extra Light, Lit. 20.000 il kg. convenzionale.

Benelux:

Sigaretto (Senoritas), Lit. 16.000 il kg. convenzionale.

Provenienza Paesi terzi:

Inghilterra:

John Cotton (Filter Tipped), Lit. 10.000 il kg. convenzionale più dazio.

SIGARETTE
(tabella *E*)

Provenienza C.E.E.:

Repubblica federale tedesca:

Winston Filters (Super Kings), Lit. 25.000 il kg. convenzionale;

Atika (K.S. Filter), Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Lark (Filter), Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

P.4 Special Filter, Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Reval, Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Reval Filtre, Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Golden Mercury K.S.F., Lit. 17.500 il kg. convenzionale.

Francia:

Gitanes Caporal Bout Filtre, Lit. 17.500 il kg. convenzionale.

Benelux:

Muratti's Ariston Filter, Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Old Gold Filter, 100's, Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

True K.S.F., Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

So Long Filter K.S., Lit. 20.000 il kg. convenzionale;

Bond Street Filter Lit. 17.500 il kg. convenzionale;

Caballero K.S. Filter, Lit. 17.500 il kg. convenzionale;

Roy F.K.S., Lit. 17.500 il kg. convenzionale.

Provenienza Paesi terzi:

Inghilterra:

Sobranie Virginia (International Filter), Lit. 22.500 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 2.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegato *B*, *C*, *D*, *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, per le sottoindicate marche di prodotti esteri è variato come segue:

TRINCIATI
(tabella *B*)

Provenienza C.E.E.:

Benelux:

Park Lane n. 7, da Lit. 14.000 a Lit. 15.000 il kg. convenzionale;

Royal Niemeyer, da Lit. 12.000 a Lit. 14.000 il kg. convenzionale;

Amphora, da Lit. 11.000 a Lit. 12.000 il kg. convenzionale;

Clan, da Lit. 11.000 a Lit. 12.000 il kg. convenzionale;

Egberts 44, da Lit. 11.000 a Lit. 12.000 il kg. convenzionale;

Lincoln Cavendish, da L. 11.000 a Lit. 12.000 il kg. convenzionale;

Schippers Tabak Speciaal, da Lit. 11.000 a Lit. 12.000 il kg. convenzionale;

Hollandia, da Lit. 10.000 a Lit. 12.000 il kg. convenzionale.

SIGARI
(tabella *C*)

Provenienza C.E.E.:

Benelux:

Balmoral Corona Reales, da Lit. 47.000 a Lit. 52.000 il kg. convenzionale;

Ones, da Lit. 28.000 a Lit. 34.000 il kg. convenzionale;

Agio Sand, da Lit. 26.000 a Lit. 28.000 il kg. convenzionale;

Long Panatellas, da Lit. 20.000 a Lit. 24.000 il kg. convenzionale;

Parmant, da Lit. 20.000 a Lit. 22.000 il kg. convenzionale;

Pikeur, da L. 18.000 a Lit. 20.000 il kg. convenzionale;

Sumatra Stompen, da Lit. 16.000 a Lit. 18.000 il kg. convenzionale.

SIGARETTI
(tabella *D*)

Provenienza C.E.E.:

Benelux:

Cafè Creme Tip, da Lit. 20.000 a Lit. 24.000 il kg. convenzionale;

Panter Sprint, da Lit. 18.000 a Lit. 20.000 il kg. convenzionale;

Cafè Creme, da Lit. 16.000 a Lit. 20.000 il kg. convenzionale.

SIGARETTE
(tabella *E*)

Provenienza C.E.E.:

Repubblica federale tedesca:

Ernte 23 (Filter), da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

H.B. Crownfilter K.S., da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Lucky Strike, da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Lucky Strike (Filter K.S.), da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Milde Sorte (Filter), da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Mokri Filter (K.F.), da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Peer Export (Filter), da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Peter Stuyvesant (Filter K.S.), da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Windsor Menthol (K.S.F.), da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale.

Francia:

Gitanes Caporal, da Lit. 17.000 a Lit. 17.500 il kg. convenzionale.

Benelux:

So Long K.S., da Lit. 19.000 a Lit. 20.000 il kg. convenzionale.

Paesi terzi:

Svizzera:

Turmac Red Filtrex, da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

North Pole Filter, da Lit. 22.000 a Lit. 22.500 il kg. convenzionale;

Diana Filter Tip K.S., da Lit. 18.000 a Lit. 17.500 il kg. convenzionale.

Art. 3.

I seguenti tipi di prodotti di marca estera sono radiati dalla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati in Italia:

Trinciato inglese: Charter Mixture;
Sigaretti tedeschi: Bruns n. 148 e Sportprinzes;
Sigaretti belgi: Tiparette Alto;
Sigarette tedesche: Mercury (F.K.S.).

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1972
Registro n. 19 Monopoli, foglio n. 50

(11827)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.
Modalità per l'iscrizione alla Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo statuto della suddetta Università degli studi della Calabria;

Veduto il decreto ministeriale 23 giugno 1972 con il quale veniva disposto a partire dall'anno accademico 1972-73 l'inizio dei corsi;

Veduto il decreto ministeriale 29 luglio 1972 con il quale veniva determinato il numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea che avranno inizio con l'anno accademico 1972-73;

Considerata la necessità di stabilire i criteri per l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea della sunnominata Università della Calabria, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge n. 442;

Sentito il comitato tecnico amministrativo dell'Università della Calabria;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di iscrizione degli studenti all'Università degli studi della Calabria devono essere corredate, per le finalità previste dall'art. 13, sesto e settimo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 442, dei documenti richiesti dall'art. 1 del regolamento studenti, e se del caso di quelli indicati dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 27 agosto 1970, in applicazione alla legge 21 aprile 1969, n. 162, recante norme per l'assegno di studio.

Art. 2.

I posti disponibili per ogni corso di laurea, in base al numero degli studenti ammissibili, fissato annualmente dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del sesto comma dell'art. 13 della suddetta legge n. 442, sono ripartiti come segue:

a) il 20 % a studenti di famiglie residenti in Calabria;

b) il 15 % a studenti italiani residenti in altre regioni;

c) il 5 % a studenti stranieri.

Per effettive esigenze e su conforme parere del senato accademico, il rettore dell'università potrà disporre una diversa ripartizione di eventuali eccedenze nei posti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), risultanti per mancanza di domande o per inadeguatezza di titoli da parte dei richiedenti. A tal fine, nel decreto rettorale di cui al successivo art. 4, potrà essere determinato un periodo minimo di residenza in Calabria.

Sono equiparati agli studenti residenti in Calabria i figli degli emigrati calabresi residenti all'estero.

Art. 3.

Le domande di iscrizione saranno valutate da una commissione, nominata, ogni due anni, dal rettore dell'Università degli studi della Calabria, con proprio decreto, e costituita da:

a) il rettore, o prorettore, o un preside di facoltà, o direttore di dipartimento, designato dal senato accademico, con funzioni di presidente;

b) tre docenti di ruolo o non di ruolo, designati dal senato accademico;

c) un membro del consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, da questo designato, o finchè l'opera non sia costituita, da un membro del comitato tecnico amministrativo o del consiglio di amministrazione dell'università;

d) due rappresentanti della commissione di collegamento con gli enti esterni, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'università, di cui uno almeno scelto tra i componenti di nomina regionale.

Nel primo anno di applicazione, non essendo tale commissione ancora costituita, i due membri saranno eccezionalmente designati dall'assessore alla pubblica istruzione della Regione calabra;

e) dall'anno accademico 1973-74 da due rappresentanti degli studenti, iscritti all'Università degli studi della Calabria, da questi eletti in collegio unico a scrutinio segreto.

La commissione potrà a fini istruttori operare suddividendosi in gruppi di lavoro, e dovrà deliberare sulle domande di iscrizione degli studenti entro il 15 ottobre di ogni anno.

Art. 4.

Ai sensi del comma settimo dell'art. 13 della suddetta legge n. 442, che prescrive come condizioni preferenziali per l'ammissione all'Università: *a*) residenza della famiglia in Calabria; *b*) condizioni economiche della famiglia; *c*) capacità dimostrate negli studi, la commissione procede alla formazione di una graduatoria tra gli studenti che si trovano nelle condizioni di aspirare ai posti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, secondo i seguenti criteri:

a) per gli studenti che intendono iscriversi al primo anno di corso è formulata anzitutto una graduatoria in base alla valutazione, calcolata fino al millesimo, riportata negli esami di maturità;

b) per le iscrizioni successive all'anno accademico 1972-73, per gli studenti provenienti da altre università, che intendono iscriversi ad anni successivi al primo anno di corso, le relative graduatorie sono formulate secondo le norme indicate dall'art. 3, comma secondo, punto 2, della legge 21 aprile 1969, n. 162.

Il rettore dell'università, su conforme parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fisserà con proprio decreto le norme per l'attribuzione agli studenti di un punteggio relativo alle condizioni economiche della famiglia, con eventuale riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2 della suddetta legge n. 162, e di un eventuale ulteriore punteggio per una valutazione integrativa della capacità, delle attitudini, nonchè del precedente *curriculum* di studi.

Formata la graduatoria, la commissione procederà alla valutazione degli ulteriori titoli degli studenti, disponendo a tal fine di un punteggio massimo di 60 punti, così ripartiti:

a) un massimo di 40 punti per la valutazione delle condizioni economiche della famiglia;

b) 20 punti per la valutazione delle capacità e delle attitudini dello studente, nonchè del precedente *curriculum* degli studi.

La commissione dovrà altresì accertare la disponibilità di almeno il 70 % degli studenti a risiedere nel centro residenziale.

Art. 5.

Per la valutazione delle domande di iscrizione degli studenti per i posti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 2, il rettore dell'università, su conforme parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fisserà, con il decreto previsto all'art. 4, le norme cui la commissione dovrà attenersi, tenuto conto di quanto è sancito dal precedente art. 2, e avendo altresì particolare riguardo alle capacità dimostrate negli studi dagli studenti e alle condizioni economiche della famiglia.

Art. 6.

Il rettore dell'università, su conforme parere del senato accademico, con lo stesso decreto previsto dall'art. 4, fisserà le norme relative alle condizioni di regolarità negli studi e nel profitto, di cui lo studente iscritto dovrà essere fornito per conseguire l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: SCALFARO

(11675)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1972.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 1438 del 25 settembre 1972 dell'ufficio del veterinario provinciale di Viterbo con la quale si chiede per il territorio della provincia di Viterbo il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Viterbo è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Viterbo è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11900)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1959, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18 e 19 dello statuto dello Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(11713)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2226, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 5, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

(11714)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2181, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 16, 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara.

(11715)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1752, in data 5 ottobre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 16, 18 e 19 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia.

(11716)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, n. 5259 in data 24 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1972, registro n. 16, foglio n. 306, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto l'8 giugno 1970 dalla sig.ra Zecchinel Iliana nata De Zotti avverso la nota 25 marzo 1970, n. 978, con la quale questo Ministero aveva rigettato l'istanza della predetta impiegata diretta ad ottenere il collocamento in soprannumero nel ruolo organico della carriera esecutiva, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(11608)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico statale « Beccaria » di Mondovì ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 1946/14/14 del 25 luglio 1972, il preside del liceo classico « Beccaria » di Mondovì, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla sig.ra Rina Maria Peila ved. Dardanelli la somma di L. 3.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « On. avv. sen. Benedetto Dardanelli ».

(11609)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « G. Carducci » di Cassino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Frosinone numero 32721/1 del 3 settembre 1971, il preside del liceo ginnasio « G. Carducci » di Cassino, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal preside prof. Angelo Gaetani e vari donanti la somma di L 300.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Preside prof. Angelo Gaetani ».

(11611)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1972, registro n. 5 Trasporti (Dir. gen. M.C.T.C. ed Av. civ.), foglio n. 99, è stato accolto, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso straordinario prodotto dal dott. ingegnere De Caterini Luciano in data 17 giugno 1968 per l'annullamento della deliberazione 30 ottobre 1967 del consiglio di amministrazione della Direzione generale della M.C.T.C., con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto dal De Caterini medesimo contro il decreto ministeriale 22 settembre 1966, numero 1257, che ne aveva disposto il trasferimento da Catanzaro a Cagliari.

(11747)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo, con sede in Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5806, in data 14 ottobre 1972, sono state approvate modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo, con sede in Mantova, deliberate dal consiglio dei delegati in data 7 giugno 1972.

(11776)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «Cantina sociale di Sambiase», con sede in Lamezia Terme.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 ottobre 1972, i poteri conferiti all'avv. Salvatore Arena, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1973.

(11771)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « C.R.E.F. - 2° Centro residenziale estivo Fregene », con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 ottobre 1972, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « C.R.E.F. 2° Centro residenziale estivo Fregene », con sede in Roma, costituita in data 14 giugno 1967 per atto del notaio dott. Cesare Marini, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, l'avv. Giuseppe Bozzi.

(11772)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Residenza », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 ottobre 1972, la società cooperativa edilizia « Residenza », con sede in Napoli, costituita per rogito Cibelli in data 1° giugno 1959, rep. 65009, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(11774)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edili ed affini », con sede in Petriolo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 ottobre 1972, il sig. Enzo Cimarelli è stato nominato liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edili ed affini », con sede in Petriolo (Macerata), costituita per rogito Seri Molini in data 28 febbraio 1951, in sostituzione del sig. Ugo Brambatti, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile.

(11775)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1979

Si rende noto che il giorno 27 novembre 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciassette serie (dalla 1ª/1979 alla 17ª/1979) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1979, emessi in base alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 11 dicembre 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 21 ottobre 1972

(11828)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 30 ottobre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	585,40	585,40	585,40	585,40	585,40	585,40	585,45	585,40	585,40	585,40
Dollaro canadese	595,80	595,80	595,85	595,80	596,10	595,80	595,77	595,80	595,80	595,80
Franco svizzero	154,18	154,18	154,15	154,18	154,20	154,15	154,21	154,18	154,18	154,15
Corona danese	84,66	84,66	84,68	84,66	84,60	84,65	84,65	84,66	84,66	84,65
Corona norvegese	88,235	88,235	88,26	88,235	88,20	88,20	88,24	88,235	88,23	88,23
Corona svedese	123,33	123,33	123,30	123,33	123,20	123,30	123,33	123,33	123,33	123,33
Fiorino olandese	181,12	181,12	181,15	181,12	181,10	181,10	181,15	181,12	181,12	181,15
Franco belga	13,2470	13,247	13,26	13,2470	13,25	13,24	13,25	13,2470	13,24	13,24
Franco francese	116,085	116,085	116,15	116,085	116,05	116,05	116,15	116,085	116,08	116,08
Lira sterlina	1366,25	1366,25	1368 —	1366,25	1367,50	1366,25	1366,30	1366,25	1366,25	1366,25
Marco germanico	182,79	182,79	182,85	182,79	182,75	182,75	182,82	182,79	182,79	182,78
Scellino austriaco	25,2320	25,232	25,2275	25,2320	25,20	25,23	25,23	25,2320	25,23	25,23
Escudo portoghese	21,73	21,73	21,72	21,73	21,69	21,72	21,74	21,73	21,73	21,70
Peseta spagnola	9,2235	9,2235	9,23	9,2235	9,16	9,22	9,2250	9,2235	9,22	9,22
Yen giapponese	1,95	1,95	1,95	1,95	1,93	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Media dei titoli del 30 ottobre 1972

Rendita 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,50
» 5 % (Ricostruzione)	94,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,675
» 5 % (Città di Trieste)	94,425
» 5 % (Beni esteri)	93,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,675
» 5,50 % » » 1968-83	95,90
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	101 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 ottobre 1972

Dollaro USA	585,425
Dollaro canadese	595,785
Franco svizzero	154,195
Corona danese	84,655
Corona norvegese	88,237
Corona svedese	123,33
Fiorino olandese	181,135
Franco belga	13,248
Franco francese	116,117
Lira sterlina	1366,275
Marco germanico	182,805
Scellino austriaco	25,231
Escudo portoghese	21,735
Peseta spagnola	9,224
Yen giapponese	1,947

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 18 agosto 1972 al 31 agosto 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1636/72, n. 1710/72, n. 1750/72, n. 1791/72 e n. 1807/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:			
			Paesi terzi		SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya	
della tariffa	della statistica		dal 18-8-1972 al 21-8-1972	dal 22-8-1972 al 31-8-1972	dal 18-8-1972 al 21-8-1972	dal 22-8-1972 al 31-8-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:				
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	573,75 (1)	573,75 (1)	498,75 (1)	498,75 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.047,50	6.047,50	5.735,00	5.735,00
11.01-D	12	Farina di avena	5.650,60	5.650,60	5.338,10	5.338,10
11.01-E		Farina di granturco:				
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.411,85	5.411,85	5.099,35	5.099,35
	18	II. altra	3.046,25	3.046,25	2.890,00	2.890,00
11.01-F	22	Farina di riso	3.323,10	3.323,10	3.166,85	3.166,85
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	1.755,00	1.755,00	1.422,50	1.442,50
11.01-H	28	Farina di miglio	1.970,60	2.130,00	1.814,35	1.973,75
11.01-IJ	32	Farina di scagliola . . .	156,25	156,25	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	3.097,50	3.097,50	2.941,25	2.941,25
11.01-L	38	Farine altre . . .	156,25	156,25	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:				
		A. semole e semolini:				
	008	II. di segala . .	6.680,00	6.680,00	6.367,50	6.367,50
	012	III. di orzo . . .	6.047,50	6.047,50	5.735,00	5.735,00
	015	IV. di avena	5.650,60	5.650,60	5.338,10	5.338,10
		V. di granturco:				
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:				
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.862,50	1.862,50	1.550,00	1.550,00
	023	2. altri	5.411,85	5.411,85	5.099,35	5.099,35
	025	b. altri . . .	3.046,25	3.046,25	2.890,00	2.890,00
	028	VI. di riso . . .	3.323,10	3.323,10	3.166,85	3.166,85
	032	VII. di grano saraceno	1.755,00	1.755,00	1.442,50	1.442,50
	035	VIII. di miglio	1.970,60	2.130,00	1.814,35	1.973,75
	038	IX. di sorgo . . .	3.097,50	3.097,50	2.941,25	2.941,25
	042	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:				
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
		a. mondati (decorticati o pilati):				
	046	1. di orzo . . .	5.254,35	5.254,35	5.098,10	5.098,10
		2. di avena:				
	047	aa. avena spuntata	3.181,25	3.181,25	3.025,00	3.025,00
	049	bb. altra .	5.494,35	5.494,35	5.338,10	5.338,10
	050	3. di grano saraceno . .	1.438,10	1.438,10	1.281,85	1.281,85
	051	4. di miglio	3.002,50	3.252,50	2.846,25	3.096,25

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 18-8-1972 al 21-8-1972	Importazioni da: Paesi terzi dal 22-8-1972 al 31-8-1972	Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 18-8-1972 al 21-8-1972	Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 22-8-1972 al 31-8-1972
11.02 (*segue*)		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):				
	054	1. di orzo	5.254,35	5.254,35	5.098,10	5.098,10
	056	2. di avena	5.494,35	5.494,35	5.338,10	5.338,10
	057	3. di grano saraceno	1.438,10	1.438,10	1.281,85	1.281,85
	059	4. di miglio	3.002,50	3.252,50	2.846,25	3.096,25
		II. di altri cereali:				
	061	a. di frumento	5.308,10	5.308,10	5.151,85	5.151,85
	063	b. di segala	4.861,25	4.861,25	4.705,00	4.705,00
	064	c. di granturco	4.689,35	4.689,35	4.533,10	4.533,10
	066	d. di sorgo	4.770,00	4.770,00	4.613,75	4.613,75
	069	e. altri	156,25	156,25	zero	zero
		C cereali perlati:				
	078	I. di frumento	6.354,35	6.354,35	6.198,10	6.198,10
	082	II. di segala	5.816,25	5.816,25	5.660,00	5.660,00
	085	III. di orzo	8.278,10	8.278,10	7.965,60	7.965,60
	088	IV. di avena	4.901,25	4.901,25	4.745,00	4.745,00
	092	V. di granturco	4.689,35	4.689,35	4.533,10	4.533,10
	095	VI. di grano saraceno	1.438,10	1.438,10	1.281,85	1.281,85
	098	VII. di miglio	3.002,50	3.252,50	2.846,25	3.096,25
	102	VIII. di sorgo	4.770,00	4.770,00	4.613,75	4.613,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:				
	109	I. di frumento	4.107,50	4.107,50	3.951,25	3.951,25
	110	II. di segala	3.764,35	3.764,35	3.608,10	3.608,10
	111	III. di orzo	3.406,25	3.406,25	3.250,00	3.250,00
	113	IV. di avena	3.181,25	3.181,25	3.025,00	3.025,00
	114	V. di granturco	3.046,25	3.046,25	2.890,00	2.890,00
	116	VI. di grano saraceno	973,75	973,75	817,50	817,50
	117	VII. di miglio	1.970,60	2.130,00	1.814,35	1.973,75
	119	VIII. di sorgo	3.097,50	3.097,50	2.941,25	2.941,25
	120	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:				
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
		a. cereali schiacciati:				
	126	1. di orzo	3.406,25	3.406,25	3.250,00	3.250,00
	127	2. di avena	3.181,25	3.181,25	3.025,00	3.025,00
	129	3. di grano saraceno	973,75	973,75	817,50	817,50
	130	4. di miglio	1.970,60	2.130,00	1.814,35	1.973,75
		b. fiocchi:				
	131	1. di orzo	6.685,00	6.685,00	6.372,50	6.372,50
	133	2. di avena	6.243,75	6.243,75	5.931,25	5.931,25
	134	3. di grano saraceno	1.755,00	1.755,00	1.442,50	1.442,50
	136	4. di miglio	3.514,35	3.795,60	3.201,85	3.483,10
		II. di altri cereali:				
	137	a. di frumento	7.285,00	7.285,00	6.972,50	6.972,50
	139	b. di segala	6.680,00	6.680,00	6.367,50	6.367,50
	140	c. di granturco	5.411,85	5.411,85	5.099,35	5.099,35
	141	d. di sorgo	5.503,10	5.503,10	5.190,60	5.190,60

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 18-8-1972 al 21-8-1972	Paesi terzi dal 22-8-1972 al 31-8-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 18-8-1972 al 21-8-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 22-8-1972 al 31-8-1972
11.02 (*segue*)		e. altri:				
	143	1. fiocchi di riso	5.690,00	5.690,00	5.377,50	5.377,50
	146	2. non nominati	312,50	312,50	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):				
	149	I. di frumento	7 285,00	7.285,00	6.972,50	6.972,50
	150	II. di segala	6.680,00	6.680,00	6.367,50	6.367,50
	153	III. di orzo	6.047,50	6.047,50	5.735,00	5.735,00
	156	IV. di avena	5.650,60	5.650,60	5.338,10	5.338,10
	159	V. di granturco	5.411,85	5.411,85	5.099,35	5.099,35
	160	VI. di riso	3.323,10	3.323,10	3 166,85	3.166,85
	161	VII. di grano saraceno	1.755,00	1 755,00	1.442,50	1.442,50
	163	VIII. di miglio	1.970,60	2.130,00	1.814,35	1.973,75
	166	IX. di sorgo	3.097,50	3.097,50	2.941,25	2.941,25
	169	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:				
	172	I. di frumento	3.218,10	3.218,10	2.905,60	2.905,60
	175	II. altri	2.437,50	2.437,50	2 125,00	2.125,00
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:				
	01	A. denaturati	730,00	730,00	461,25	461,25
		B. altri:				
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.449,35	2.449,35	1.274,35	1.274,35
	12	II. non nominati	5.623,75	5.623,75	4.448,75	4.448,75
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		A. non torrefatto:				
		I. di frumento:				
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.457,50	7.457,50	6.895,00	6.895,00
	04	b. altro	5.714,35	5.714,35	5.151,85	5.151,85
		II. altro:				
	11	a. presentato sotto forma di farina .	6.233,75	6.233,75	5.671,25	5.671,25
	14	b. non nominato . . .	4.800,00	4.800,00	4.237,50	4.237,50
	21	B. torrefatto .	5.501,25	5.501,25	4.938,75	4.938,75
11.08		Amidi e fecole; inulina:				
		A. amidi e fecole:				
	01	I. amido di granturco . . .	2.449,35	2.449,35	1.386,85	1.386,85
	04	II. amido di riso .	2.477,50	2.477,50	883,75	883,75
	07	III. amido di frumento . .	3.590,00	3.590,00	2.527,50	2.527,50
	14	IV. fecola di patate	2.449,35	2.449,35	1 386,85	1.386,85
	18	V. altri .	2.449,35	2.449,35	693,75	693,75
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:				
	03	A. allo stato secco	13.970,00	13.970,00	4.595,00	4.595,00
	09	B. altro	13.970,00	13.970,00	4.595,00	4.595,00

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 18-8-1972 al 21-8-1972	Importazioni da: Paesi terzi dal 22-8-1972 al 31-8-1972	Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 18-8-1972 al 21-8-1972	Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 22-8-1972 al 31-8-1972
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei dei miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:				
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.808,75	6.808,75	1.808,75	1.808,75
	06	b. altri	4.824,35	4.824,35	1 386,85	1.386,85
		II. altri:				
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.808,75	6.808,75	1.808,75	1.808,75
	09	b. non nominati	4.824,35	4.824,35	1 386,85	1.386,85
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.808,75	6.808,75	1.808,75	1.808,75
	12	II. altri	4.824,35	4.824,35	1.386,85	1.386,85
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
		A. di cereali:				
		I. di granturco o di riso:				
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	989,35	989,35	989,35	989,35
		b. altri:				
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1 583,10	1.583,10	1.583,10	1 583,10
	07	2. non nominati	3.165,60	3.165,60	3.165,60	3.165,60
		II. di altri cereali:				
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	791,85	791,85	791,85	791,85
	14	b. altri	3.165,60	3 165,60	3.165,60	3.165,60
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:				
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:				
	03	I. superiore a 40 %, in peso	11.097,50	11.097,50	1.722,50	1 722,50

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(11547)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Valutato il fabbisogno di sperimentatori in relazione alle esigenze degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze geologiche;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dello ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapprto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati;

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizo o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente;. per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 5, 6 e 7 febbraio 1973, alle ore 8,30.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente aútenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla pripria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso la sede centrale o le sedi periferiche dell'Istituto sperimentale per la difesa del suolo di Firenze. I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti addì 30 *settembre* 1972
Registro n. 20, *foglio n.* 34

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Elementi di geomorfologia;
Elementi di idrogeologia;
Elementi di geotecnica.

PROVE ORALI

Geomorfologia cartografia geologica idrogeologia ed elementi di meccanica delle terre.

PROVA PRATICA

Elementi di fotointerpretazione e di meccanica delle terre.

Roma, addì 15 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

(11698)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1972;
Letta la nota n. 2597 in data 28 luglio 1972, con la quale il presidente della corte d'appello di Potenza, nell'informare che il dott. Giuseppe Perrotti, consigliere di corte d'appello, presidente supplente di quella commissione, è stato destinato ad altra sede, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Rolando Del Vecchio, consigliere di corte d'appello presso la stessa corte;
Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Rolando Del Vecchio, consigliere di corte d'appello, presso la corte d'appello di Potenza, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello, in sostituzione del dott. Giuseppe Perrotti.

Roma, addì 29 agosto 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1972
Registro n. 38 *Grazia e giustizia, foglio n.* 90

(11620)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione per l'espletamento degli esami di idoneità di ex militari tecnici specializzati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, secondo comma, della citata legge;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la convenzione in data 18 marzo 1960 (n. 1151 repertorio atti privati D.G., anno 1960) fra l'Azienda autonoma delle ferrovie e il Ministero della difesa, per l'assunzione di ex militari tecnici specializzati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi, registrata a Roma addì 25 maggio 1960 Ufficio atti privati: vol. 684, n. 45035 ed approvata con decreto interministeriale 4 maggio 1960, n. 5838;
Vista la 1ª appendice alla citata convenzione (in data 23 gennaio 1961, n. 650 repertorio atti privati D.G., anno 1961), approvata con decreto interministeriale 22 febbraio 1961, numero 3116 e registrata a Roma addì 1° aprile 1961 Ufficio atti privati: n. 5078;
Vista la 2ª appendice alla ripetuta convenzione (in data 21 dicembre 1962, n. 376 repertorio atti privati D.G., anno 1963), approvata con decreto interministeriale 1° febbraio 1963, n. 2694 e registrata a Roma addì 25 marzo 1963 Ufficio atti privati n. 11760;
Visto il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 288 del 16 novembre 1971, concernente la procedura per l'assunzione in servizio ferroviario di cento ex militari tecnici specializzati;
Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1971, n. 14367, registrato alla Corte dei conti 11 dicembre 1971, registro numero 56 bilancio Trasporti, foglio n. 266 e successive modificazioni, con il quale è stata nominata la commissione incaricata dell'esame delle domande e della formulazione delle graduatorie per l'assunzione di cui sopra;

Delibera:

Articolo unico

La commissione incaricata dell'espletamento dell'esame colloquio di accertamento dell'idoneità ad operaio qualificato per i mestieri ferroviari di aggiustatore meccanico, elettromeccanico e aggiustatore motorista, degli aspiranti ex militari tecnici specializzati di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Rambozzi dott. Carlo, ispettore capo superiore.

Membri:
Tosi dott. Ernesto, ispettore capo superiore;
Gambacciani dott. ing. Lino, ispettore capo.

Segretario:
Viticllo rag. Umberto, segretario superiore 1ª classe.

Roma, addì 25 settembre 1972

Il direttore generale: MAYER

(11643)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ravenna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ravenna;
Visto il decreto ministeriale in data 30 settembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ravenna, nell'ordine appresso indicato:

1.	Aiello dott. Salvatore	punti	89,79	su 132
2.	Dell'Isola dott. Erasmo	»	81,23	»
3.	Polledri dott. Giuseppe	»	80,21	»
4.	Bocchia dott. Paolino	»	79,41	»
5.	Polledri dott. Angelo	»	78,53	»
6.	Rava dott. Beniamino	»	77,42	»
7.	Tollis dott. Aldo	»	76,40	»
8.	Bortolan dott. Mariano	»	76,28	»
9.	Finarelli dott. Arnaldo	»	75,17	»
10.	Rocchi dott. Carlo	»	72,36	»
11.	Fiora dott. Sergio	»	72,06	»
12.	Passarelli sig. Igino	»	71,22	»
13.	Cormio dott. Salvatore	»	71,16	»
14.	Campese dott. Dario	»	70,27	»
15.	Mancini dott. Rocco	»	70 —	»
16.	Manzini dott. Dario	»	67,41	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(11623)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vercelli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vercelli;
Visto il decreto ministeriale in data 18 settembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Vercelli, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	98,46	su 132
2. Polledri dott. Angelo	»	81,53	»
3. Ioli dott. Giovanni	»	81,40	»
4. Piccoli dott. Bruno	»	80,27	»
5. Polledri dott. Giuseppe	»	80,21	»
6. Landoni dott. Luigi	»	79,56	»
7. Bocchia dott. Paolino	»	79,41	»
8. Rava dott. Beniamino	»	77,42	»
9. Tollis dott. Aldo	»	76,40	»
10. Bortolan dott. Mariano	»	76,28	»
11. Finarelli dott. Arnaldo	»	76,17	»
12. Rocchi dott. Carlo	»	72,36	»
13. Campese dott. Dario	»	70,27	»
14. Mancini dott. Rocco	»	70 —	»
15. Manzini dott. Dario	»	68,41	»
16. Pettinicchio dott. Matteo	»	68 —	»
17. Maiorana dott. Giulio	»	63,60	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(11624)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 1972, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1972-73, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972, registro n. 10 Difesa, foglio n. 166;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1972-73:

Presidente:
gen. div. aerea in s.p.e. Mettimano Alessandro.

Membri:
magg. gen. A.A.r.s. in SPAD Rea Alberto;
magg. gen. A.A.r.s. in SPAD Straulino Luigi;
colonn. A.A.r.n.n. in SPAD Frustaci Mario;
colonn. A.A.r.s. in s.p.e. Zanusso Guido;
colonn. A.A.r.s. in SPAD Barbati Nicola;
ten. col. A.A.r.n.n. in s.p.e. Mastrangelo G. Franco;
ten. col. G.A.r.f. in s.p.e. Rispoli Fortunato;
Marchetti prof. Luigi;
Paone prof. Luigi;
Pantaleo prof. Tito.

Membro supplente:
Badolati prof. Ennio.

Segretario senza voto:
ten. col. G.A.r.a.t. in s.p.e. Ferrucci Pietro.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi delle lingue estere a fianco di ciascuno indicate, i seguenti ufficiale e professore:

ten. A.A.r.s. in s.p.e. Ponticiello Salvatore, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua francese, tedesca e spagnola;
Nigri prof. Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1972
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 3

(11694)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1972, registro n. 6, foglio n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 148 del 10 giugno 1972, con cui è stato bandito un concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 11 gennaio 1956, n. 5 e le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale amministrativo.

Membri:
Giannico prof. Luigi, ispettore generale medico;
D'Abbiero dott. Alfonso, ispettore generale medico;
Cavrini prof. Carlo, ispettore generale veterinario;
D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione.

Segretario:
Montalto dott. Vincenzo, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti della commissione predetta nonchè al segretario sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presunta di L. 1.000.000 (unmilione) graverà sul capitolo n. 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1972
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 238.

(11693)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1972 per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sessione anno 1970 è così modificata:

dopo il n. 16 dell'elenco, al n. 16-*bis*, leggasi Barbieri Angelo Giorgio, nato a Sottomarina di Chioggia il 4 ottobre 1934, idoneo a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con il punteggio di 75 su 100;

dopo il n. 23 dell'elenco, al n. 23-*bis*, leggasi Presta Mario, nato a Napoli il 24 luglio 1921, idoneo a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con il punteggio di 75 su 100;

dopo il n. 26 dell'elenco, al n. 26-*bis*, leggasi Bocsi Sergio, nato a Gazzaniga il 7 luglio 1927 idoneo a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con il punteggio di 73 su 100;

dopo il n. 29 dell'elenco, al n. 29-*bis*, leggasi Rossi Walter, nato a Milano, il 21 luglio 1930, idoneo a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, con il punteggio di 72 su 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11848)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 911 in data 3 maggio 1972 con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica consorziale di Dronero-Roccabruna;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Reineri Pier Giuseppe;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Reineri Pier Giuseppe, nato il 27 ottobre 1939 a Dronero, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Dronero-Roccabruna.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Dronero capo consorzio, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 16 ottobre 1972

Il medico provinciale: DE LELLIS

(11700)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2009/MP, in data 23 maggio 1972, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1969;

Considerato che a seguito delle rinunce degli aventi diritto, si sono rese disponibili le condotte di: Mara, Luras e Luogosanto;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo le indicazioni preferenziali apposte nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 2008/MP, del 23 maggio 1972;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 e la legge 21 giugno 1964, n. 466;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Lai Diego Romualdo: Mara;
2) Pala Gavino: Luras;
3) Bilardi Agostino: Luogosanto.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 19 ottobre 1972

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(11840)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1624 del 12 giugno 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto n. 1440, in data 14 ottobre 1972, con il quale è stata stralciata dal bando la condotta ostetrica del comune di S. Lorenzo Nuovo;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Viterbo;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dal collegio delle ostetriche della provincia, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Ricci dott. Enzo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Saccà dott. Antonio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Riccio dott. Gianfernando, medico provinciale superiore;

Camusi dott. Rinaldo, primario ostetrico incaricato dell'ospedale grande degli infermi di Viterbo;

Paparozzi dott. Filippo, specialista in ostetricia e ginecologia;

Fioretti Lina, ostetrica condotta.

Segretario:

Lippi dott. Igino, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo presso l'ufficio del medico provinciale, e le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 14 ottobre 1972

Il medico provinciale: CORDA

(11802)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 947 del 31 maggio 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Agrigento;

Visto il decreto n. 7896 in data 21 ottobre 1972, con il quale il medico provinciale di Agrigento ha provveduto alla nomina, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, del componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico allo ingrosso del comune di Sciacca è così composta:

Presidente:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Cacciatore dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Agrigento;

Frittoli dott. Mario, veterinario provinciale superiore;

Montemagno prof. Francesco, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria;

Catellani prof. Giorgio, docente in ispezione degli alimenti di origine animale;

Maniscalco dott. Calogero, veterinario comunale capo di Agrigento.

Le funzioni di segretario verranno esercitate dal dott. Raffaele Colavolpe, direttore di sezione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Agrigento.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune interessato.

Agrigento, addì 21 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: CARFORA

(11801)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 4895/36 dell'11 settembre 1972 e numero 4910/36 dell'11 settembre 1972 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria di merito e l'assegnazione dei posti ai vincitori del concorso indicato in oggetto;

Visto che il dott. Santarelli Evaristo non ha risposto nel termine stabilito alla comunicazione di nomina da parte di questo ufficio ed ha, anzi, successivamente dichiarato di rinunziare alla nomina suddetta;

Visto che occorre procedere all'assegnazione del posto resosi vacante;

Tenuto presente che il dott. Pievaroli Amelio si è classificato al 3° posto della graduatoria di merito;

Considerato che il suddetto sanitario all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare il posto di cui innanzi;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1261, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pievaroli Amelio è dichiarato vincitore di un posto di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e del comune interessato.

Roma, addì 14 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: DE GREGORIO

(11799)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1769 in data 12 marzo 1970 relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per posti di veterinario condotti vacanti nella provincia di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 3927 in data 20 luglio 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di che trattasi;

Visto il telegramma in data 27 settembre 1972 con il quale il sindaco di Castelbuono comunica che il dott. Valenti Giuseppe dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale dei comuni di Castelbuono-Isnello devesi considerare rinunciatario « stante mancata accettazione entro termine assegnatogli »;

Considerato di conseguenza di dover dichiarare vincitore il dott. Virga Sante che lo segue in graduatoria e che ha indicato la predetta condotta « prima nell'ordine di preferenza »;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Virga Sante, nato a Gangi il 18 maggio 1928 e residente a San Mauro Castelvérde, via Umberto n. 31, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio Castelbuono-Isnello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed all'albo pretorio dei comuni di Castelbuono e di Isnello ed in quelli della prefettura e di questo ufficio.

Palermo, addì 5 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: SORCE

(11798)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di questo ufficio n. 560, in data 26 giugno 1972, e n. 895 in data 8 settembre 1972, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e sono state assegnate le sedi ai concorrenti risultati vincitori del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Chieti al 31 dicembre 1970;

Vista la nota n. 1919, in data 18 ottobre 1972, del comune di Roccaspinalveti con la quale il sindaco comunica che il dottor Perrone Carmine non ha assunto servizio entro il termine stabilito, e pertanto deve ritenersi rinunciatario alla nomina;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione della condotta stessa al concorrente che ne ha diritto in base all'ordine di graduatoria ed all'indicazione preferenziale risultante dalla rispettiva domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Abruzzo 10 maggio 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Dell'Arciprete Giovanni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Roccaspinalveti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e del comune interessato.

Chieti, addì 21 ottobre 1972

Il veterinario provinciale: LORETI

(11800)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1972, n. **10**.

Interventi di assistenza sociale a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *ottobre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, vista la particolare situazione economica e lo stato di crisi che ha investito le aziende industriali della regione negli anni 1971 e 1972, interviene fino al 31 dicembre 1972 a favore dei lavoratori colpiti da tale situazione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 30.000.000, si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 65/01 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni trasferite nonchè dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » (Titolo I Sezione V Rubrica IV, del bilancio 1972) istituendo al Titolo I Sezione V Rubrica II il capitolo 61/01 « Interventi in favore di lavoratori in condizioni di bisogno a seguito di gravi situazioni economiche ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1972

CIPRIANI

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

(11763)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.